

PROVINCIA DI BIELLA

Ambiente e Agricoltura - DT

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

DETERMINAZIONE N. 2578

IN DATA 02-11-2012

Oggetto: Assegnazione di prescrizioni aggiuntive riferite alla gestione del Complesso IPPC ubicato in via Vercellone n. 22 nel Comune di Biella in capo alla Società GABBA GIULIO S.r.l..

Il sottoscritto Dr. Saracco Giorgio in qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Agricoltura, oggi, addì

Impresa: GABBA GIULIO S.r.l.

Stabilimento di Biella.

Sede Legale: Via Vercellone, 22 – 13900 BIELLA.

Sede Operativa: Via Vercellone, 22 – 13900 BIELLA..

Codice SIRA 1652

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 3619 del 31/10/2007 venne rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per impianti esistenti al complesso I.P.P.C. in capo alla Società GABBA GIULIO S.r.l. per l'unità locale di via Vercellone n. 22 - Biella, per lo svolgimento dell'attività IPPC: "6.5. *Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.*"
- a seguito di segnalazioni di emissioni odorose moleste generate dall'impianto suddetto durante il mese di Agosto 2010, con la Determinazione Dirigenziale n. 2900 del 02/11/2010, sono state assegnate prescrizioni aggiuntive all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata al complesso IPPC in capo alla Società GABBA GIULIO S.r.l. per l'unità locale di via Vercellone n. 22 nel Comune di Biella.
- Vista l'istanza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla Società GABBA GIULIO S.r.l. allo SUAP del Comune di Biella, prot. n. 22388 del 03/05/2012, per l'unità locale di via Vercellone n. 22 – Biella, nella quale viene svolta l'attività IPPC: "6.5. *Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.*"

Tenuto conto che:

- i lavori della Conferenza dei Servizi, riunitasi il 3 Luglio 2012 ed il 27 Agosto 2012, inerenti l'istruttoria di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla società Gabba Giulio S.r.l., per l'unità locale di via Vercellone n. 22 nel Comune di Biella, si sono conclusi con la seduta del 27 Agosto 2012.
- Durante lo svolgimento dei lavori della Conferenza dei Servizi non sono pervenute ulteriori segnalazioni di perduranti emissioni odorose moleste ascrivibili allo stabilimento della società Gabba Giulio S.r.l..

- l'Amministrazione Provinciale di Biella ha emanato la Determinazione Dirigenziale n. 2435 del 15/10/2012 con la quale si provvede a rinnovare L'Autorizzazione Integrata Ambientale in capo alla società Gabba Giulio S.r.l.

Vista:

- la nota del Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Biella, pervenuta a questa Amministrazione in data 17/09/2012, ns. prot. n. 38857, con la quale si comunicava che erano pervenute diverse segnalazioni relative ad odori molesti riconducibili alle lavorazioni della società Gabba Giulio s.r.l., confermate anche dai sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento stesso.
- La nota del Comune di Biella, pervenuta a questa Amministrazione in data 26/09/2012, ns. prot. n. 40520, con la quale si richiedeva un incontro tra i funzionari del Comune, della Provincia, dell'ARPA e dell'ASL, unitamente ad una rappresentanza dell'Azienda per esaminare congiuntamente le criticità rilevate ed individuare eventuali azioni correttive.
- La nota del Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Biella, pervenuta a questa Amministrazione in data 11/10/2012, ns. prot. n. 42732, con la quale si proponeva, alla luce delle ripetute segnalazioni di disturbo olfattivo pervenute da cittadini e verificate direttamente da personale afferente alla Struttura di Tutela e Vigilanza, una serie di prescrizioni atte ad affrontare le criticità presenti:
 1. *“Dovranno essere predisposte idonee prese per la misura ed il campionamento degli effluenti in una sezione a monte degli scrubber - abbattitore monostadio afferente al punto di emissione C3 e abbattitore triplo stadio afferente al punto di emissione C4, onde consentire il regolare monitoraggio delle emissioni nel rispetto delle norme tecniche vigenti atte a determinare l'efficienza di abbattimento.*
 2. *Installazione di un controllo in continuo dei parametri di funzionamento di ciascuna torre di lavaggio e conservazione delle pertinenti registrazioni su apposito supporto, anche informatico, da tenere a disposizione degli Enti di controllo; tra le registrazioni devono essere inclusi i consumi dei reagenti chimici aggiunti all'acqua di lavaggio e conservate le relative fatture di acquisto.*
 3. *Dovranno inoltre essere comunicate le condizioni operative ottimali (range pH, potenziale redox, ecc.) per il funzionamento dei diversi stadi delle torri di abbattimento.*
 4. *Gli scrubber devono essere tenuti sempre in funzione, eventuali fermate necessarie per la manutenzione devono essere svolte nei periodi d'interruzione dell'attività lavorativa e comunicate preventivamente agli Enti di controllo; in caso di guasto che comprometta il funzionamento dell'impianto di lavaggio delle emissioni, dovranno essere tempestivamente avvisati la Provincia, Arpa e Comune di Biella, fornendo indicazione delle cause che hanno determinato l'interruzione/malfunzionamento e la tempistica di ripristino prevista. In ogni caso l'impresa dovrà attivare tutte le procedure tali da risolvere la problematica nel più breve tempo possibile dall'accaduta anomalia.*
 5. *A meno di motivati impedimenti tecnici, sulle linee di aspirazione (cfr. schema a blocchi aspirazioni sull'impianto presentato dall'azienda) dovranno essere predisposti misuratori di portata e temperatura, contrassegnati da apposita cartellonistica ad indicazione delle fasi della lavorazione captate, e visivamente verificabili in fase di controllo dagli Enti preposti.*
 6. *Dovrà essere resa facilmente ispezionabile l'unità di collegamento tra il ventilatore e la condotta di mandata alle torri di abbattimento, che si è rivelata soggetta a fenomeni di corrosione e causa di emissioni fuggitive.*
 7. *L'Azienda deve prevedere uno specifico programma di manutenzione per mantenere alta l'efficienza delle apparecchiature e per ridurre le emissioni accidentali o gli incidenti, la cui occorrenza negli ultimi tempi è tale da far presupporre che non sempre l'assistenza tecnica è effettuata con idonea periodicità e/o da personale qualificato. Si osserva a questo proposito che l'ammmodernamento dei sistemi produttivi intervenuto sull'impianto non è di per sé sufficiente ad assicurare il mantenimento di elevati standard di qualità ambientale, ma è fondamentale l'adozione di rigorose modalità di gestione e manutenzione degli impianti al fine di garantire elevate prestazioni nel medio-lungo periodo. Si richiede pertanto all'Azienda di riesaminare, anche alla luce*

dell'esperienza fin qui maturata, modalità e frequenza della manutenzione programmata degli impianti.

8. *Si ritiene altresì necessario che l'Azienda rivaluti il fenomeno della propagazione degli odori all'esterno dello stabilimento, al fine di un'ulteriore contenimento delle emissioni, anche in relazione alle condizioni climatiche. A tal proposito, dovranno essere riprese in considerazione le valutazioni condotte e gli interventi proposti a seguito degli incontri tenutisi presso il Comune di Biella nel settembre 2009, che ad oggi non hanno sortito alcun riscontro. Dall'esame della documentazione a disposizione nei Ns. archivi, emerge infatti che la Ditta non ha mai dato seguito alla nota della Provincia di Biella, prot. n. 235 del 05/01/2010, relativamente alla proposta di innalzamento del camino afferente all'abbattitore a triplo stadio. Inoltre dovranno essere oggetto di nuova valutazione e comunicate agli Enti in indirizzo e al Dipartimento scrivente altre soluzioni per incrementare ulteriormente l'abbattimento delle sostanze odorigene, integrando il sistema di abbattimento attualmente in dotazione o prevedendo soluzioni alternative, qualora gli interventi di ottimizzazione sopra prospettati non siano sufficienti a garantire un efficace contenimento delle stesse.*

Le tempistiche che si propongono sono: 30 gg per i punti 1, 3 e 7; 90 gg per i punti 2, 5 e 8."

Dato atto che:

- In data 15 Ottobre 2012 alle ore 15:00, presso la sede degli Uffici Tecnici del Comune di Biella, si è svolto l'incontro tra i funzionari del Comune, della Provincia, dell'ARPA e dell'ASL, unitamente ad una rappresentanza dell'Azienda.
- Durante la riunione è stato deciso di comune accordo di assegnare all'Azienda le prescrizioni e le relative tempistiche proposte dal Dipartimento dell'ARPA di Biella con un atto espresso della Provincia di Biella.
- Lo sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Biella non ha ancora perfezionato l'atto finale del procedimento di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
- Al punto 11 del dispositivo della Determinazione Dirigenziale n. 2435 del 15/10/2012 si è specificato che *"viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata"*.

Ritenuto che:

- Si debba procedere ad assegnare alla società Gabba Giulio s.r.l. le prescrizioni e le relative tempistiche proposte dal Dipartimento dell'ARPA di Biella quale integrazione di quanto previsto dalla recente Determinazione di aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale emanata da questa Amministrazione.
- Si debba prevedere alla notifica del presente atto direttamente al Gestore del Complesso IPPC sito in via Vercellone n. 22 nel Comune di Biella.

Visti:

- La L. 241/90 e ss. mm. ii.
- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico, e del suolo;
- il D. Lgs. 112 del 31/03/98: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;

Vista la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000, nonché dei flussi finanziari necessari al loro svolgimento.

Visto il D.P.C.M. 22 dicembre 2000 "Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 alla Regione Piemonte e agli enti locali della regione", pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2001.

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto degli artt. 48 comma 1, 107 e 183 D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 29/93.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. di stabilire che ad integrazione delle prescrizioni precedentemente assegnate alla "Gabba Giulio" S.r.l., con Determinazione Dirigenziale n. 2435 del 15/10/2012, per le motivazioni indicate in premessa, vengono assegnate le seguenti ulteriori prescrizioni:
 - a. Entro 30 giorni dalla notifica del presente atto l'Azienda dovrà predisporre idonee prese per la misura ed il campionamento degli effluenti in una sezione a monte degli scrubber (abbattitore monostadio afferente al punto di emissione C3 e abbattitore triplo stadio afferente al punto di emissione C4) onde consentire il regolare monitoraggio delle emissioni nel rispetto delle norme tecniche vigenti atte a determinare l'efficienza di abbattimento.
 - b. Entro 90 giorni dalla notifica del presente atto l'Azienda dovrà installare un controllo in continuo dei parametri di funzionamento di ciascuna torre di lavaggio e conservare le relative registrazioni su apposito supporto, anche informatico, da tenere a disposizione degli Enti di controllo; tra le registrazioni devono essere inclusi i consumi dei reagenti chimici aggiunti all'acqua di lavaggio e conservate le relative fatture di acquisto.
 - c. Entro 30 giorni dalla notifica del presente atto l'Azienda dovrà comunicare le condizioni operative ottimali (range pH, potenziale redox, ecc.) per il funzionamento dei diversi stadi delle torri di abbattimento come indicate dal costruttore.
 - d. Gli scrubber devono essere tenuti sempre in funzione durante l'intero processo di lavorazione, compresi nei tempi di avviamento e di arresto dell'impianto, eventuali fermate necessarie per la manutenzione devono essere svolte nei periodi d'interruzione dell'attività lavorativa e comunicate preventivamente agli Enti di controllo; in caso di guasto che comprometta il funzionamento dell'impianto di lavaggio delle emissioni, dovranno essere tempestivamente avvisati la Provincia, Arpa e Comune di Biella, fornendo indicazione delle cause che hanno determinato l'interruzione/malfunzionamento e la tempistica di ripristino prevista. In ogni caso l'impresa dovrà attivare tutte le procedure tali da risolvere la problematica nel più breve tempo possibile dall'accaduta anomalia.
 - e. Entro 90 giorni dalla notifica del presente atto l'Azienda dovrà, a meno di motivati impedimenti tecnici, predisporre sulle linee di aspirazione (cfr. schema a blocchi aspirazioni sull'impianto presentato dall'azienda) dei misuratori di portata e temperatura, contrassegnati da apposita cartellonistica ad indicazione delle fasi della lavorazione captate, e visivamente verificabili in fase di controllo dagli Enti preposti.
 - f. Dovrà essere resa facilmente ispezionabile l'unità di collegamento tra il ventilatore e la condotta di mandata alle torri di abbattimento, che si è rivelata soggetta a fenomeni di corrosione e causa di emissioni fuggitive.
 - g. Entro 30 giorni dalla notifica del presente atto l'Azienda dovrà redigere uno specifico programma di manutenzione per mantenere alta l'efficienza degli impianti di

abbattimento e per ridurre le emissioni accidentali o gli incidenti, la cui occorrenza negli ultimi tempi è tale da far presupporre che non sempre l'assistenza tecnica sia stata effettuata con idonea periodicità e/o da personale qualificato. Infatti l'ammodernamento dei sistemi produttivi intervenuto sull'impianto non è di per sé sufficiente ad assicurare il mantenimento di elevati standard di qualità ambientale, ma è fondamentale l'adozione di rigorose modalità di gestione e manutenzione degli impianti al fine di garantire elevate prestazioni nel medio-lungo periodo. Si richiede pertanto all'Azienda di riesaminare, anche alla luce dell'esperienza fin qui maturata, modalità e frequenza della manutenzione programmata degli impianti.

- h. Entro 90 giorni dalla notifica del presente atto l'Azienda dovrà rivalutare il fenomeno della propagazione degli odori all'esterno dello stabilimento, al fine di un'ulteriore contenimento delle emissioni, anche in relazione alle condizioni climatiche. A tal proposito, dovranno essere riprese in considerazione le valutazioni condotte e gli interventi proposti dall'Azienda nella comunicazione del 24/11/2009, a seguito degli incontri tenutisi presso il Comune di Biella nel settembre 2009. Inoltre, qualora gli interventi di ottimizzazione sopra prospettati non risultino sufficienti a garantire un efficace contenimento delle sostanze odorogene, dovranno essere effettuate ulteriori valutazioni circa la possibilità di incrementare l'efficacia dell'abbattimento attualmente in dotazione o prevedendo soluzioni alternative; tali approfondimenti dovranno essere comunicati agli Enti preposti al controllo.
2. Di fare salvi i diritti di terzi e tutte le ulteriori prescrizioni contenute nelle Determinazioni Dirigenziali n. 3619 del 31/10/2007 e n. 2435 del 15/10/2012 non in contrasto con quelle contenute nel presente atto.
 3. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce integrazione alla Autorizzazione Integrata Ambientale rinnovata con la Determinazione Dirigenziale n. 2435 del 15/10/2012, valida per 5 anni dalla sua emanazione ed alla quale occorre riferirsi in ordine alla scadenza dell'autorizzazione vigente;
 4. di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento;
 5. di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità;
 6. di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo;
 7. Di disporre la notifica del presente atto alla Società Giulio Gabba S.r.l. mediante messo notificatore.
 8. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Dipartimento A.R.P.A. di Biella e al Comune di Biella.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971;
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Biella, lì

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMBIENTE E AGRICOLTURA
(dott. Giorgio Saracco)

Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal al
Biella, lì

Il Funzionario Responsabile

.....

Il Segretario Generale

.....

